

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TEDESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1965

Immissione nei ruoli organici della scuola media degli insegnanti non di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dello sviluppo assunto dalla scuola secondaria in questi ultimi tempi e, soprattutto, per effetto della recente riforma che ha unificato i vari tipi di scuola secondaria, è venuta a verificarsi la disponibilità di numerosi posti nella scuola media.

Già la Commissione di indagine sulla scuola ebbe a suo tempo a proporre, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, la adozione di opportuni provvedimenti per adeguare la consistenza degli organici degli insegnanti alle effettive esigenze della scuola.

È da considerare che attualmente vi sono molti laureati abilitati all'insegnamento, che hanno prestato o prestano servizio di insegnamento ed hanno anche sostenuto, da parte della Pubblica Amministrazione, la selezione per lo svolgimento di compiti di pubblico interesse, superando appositi concorsi, senza, peraltro, potere ottenere la sistemazione nei ruoli degli insegnanti, a causa del limitato numero dei posti messi a concorso.

Nel duplice intento di assicurare, da una parte, alla scuola media il normale funzionamento, adeguandone gli organici all'effettivo fabbisogno, e, dall'altra, di venire incontro ad una categoria di insegnanti non di ruolo in possesso dei necessari requisiti e già se-

lezionati attraverso un pubblico concorso, si ritiene che un'opportuna soluzione possa essere quella di procedere, con l'osservanza di determinate norme, all'immissione nei ruoli della scuola media del personale medesimo.

Mi onoro, pertanto, di presentare il presente disegno di legge, al quale, confido, onorevoli colleghi, non mancherà la vostra approvazione.

Esso prevede che gli insegnanti non di ruolo con non meno di dieci anni di servizio scolastico se non abilitati e con non meno di cinque anni se abilitati, che abbiano occupato una cattedra negli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66, vinto un pubblico concorso e prestato servizio alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, possano chiedere al Ministero della pubblica istruzione l'inquadramento nei ruoli organici.

L'emanazione delle norme di attuazione viene rimandata ad apposito provvedimento del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda la spesa, avuto riguardo che vi sarebbe compensazione nel bilancio dello Stato, trattandosi di personale già in servizio, è da considerare che sarebbe di entità limitata, e che comunque troverebbe copertura nei normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole medie di primo e secondo grado, in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi nelle scuole medie, che abbiano prestato non meno di dieci anni di servizio scolastico se non abilitati e non meno di cinque anni se abilitati, possono chiedere al Ministero della pubblica istruzione di essere immessi nei ruoli per la cattedra occupata in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66, purchè abbiano prestato almeno un anno di servizio di ruolo alle dipendenze di una amministrazione statale in seguito a concorso negli ultimi venti anni ed abbiano riportato negli anni del servizio scolastico qualifica non inferiore a valente.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.